

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Crisi d'impresa, la bussola del Cndcec per gli esperti della composizione negoziata

L'esperto della Composizione negoziata deve essere autorevole e equidistante per affiancare l'imprenditore ma senza sostituirsi allo stesso, affinché il suo ruolo possa essere di effettivo ausilio alla negoziazione con i creditori e alla ricerca di soluzioni vantaggiose per tutti. La posizione espressa dai nuovi "Principi di comportamento dell'Esperto della Composizione negoziata" è chiara ed è ora tracciata in un nuovo documento di prassi emanato ieri dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) e dalla Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti.

Pollio, Solidoro e De Nuccio a pag. 21

Composizione negoziata, le linee dei commercialisti adeguate al nuovo decreto dirigenziale

Crisi, una bussola per gli esperti

L'imprenditore va affiancato. Ma senza sostituirsi ad esso

DI MARCELLO POLLIO
E ALESSANDRO SOLIDORO

L'esperto della Composizione negoziata deve essere autorevole e equidistante per affiancare l'imprenditore ma senza sostituirsi allo stesso, affinché il suo ruolo possa essere di effettivo ausilio alla negoziazione con i creditori e alla ricerca di soluzioni vantaggiose per tutti. La posizione espressa dai nuovi "Principi di comportamento dell'Esperto della Composizione negoziata" è chiara ed è ora tracciata in un nuovo documento di prassi emanato ieri dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) e dalla Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti che coordinandosi con l'ultimo decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile scorso offre ai professionisti incaricati dalle camere di commercio un adeguato supporto nello svolgimento dell'incarico. Il vademecum, pubblicato in via definitiva dopo la fase di consultazione pubblica le cui novità sono molte (si veda tabella) avviata a gennaio, è stato elaborato dalla Commissione di studio appositamente costituita nella scorsa legislatura dal Cndcec e si integra e precisa i contenuti del Codice della crisi (Ccii). Il documento è composto di undici paragrafi che analizzano la figura e il ruolo dell'Esperto nelle molteplici combinazioni che la

normativa di riferimento e il Decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 presentano, articolando l'attività essenzialmente in tre fasi:

- fase di analisi preliminare e di confronto con l'imprenditore, volta a verificare la sussistenza di concrete prospettive di risanamento e a individuare le possibili soluzioni percorribili;
- fase di supporto alla negoziazione tra l'imprenditore, i creditori e gli eventuali terzi interessati, e di espressione di pareri;
- fase conclusiva di formalizzazione e rendicontazione, nella quale vengono sintetizzati gli esiti della composizione negoziata e documentato il percorso effettuato.

La presenza dei Principi non esime il professionista da responsabilità. L'Esperto, infatti, è sempre tenuto a utilizzare il proprio giudizio professionale al fine di ottimizzare e implementare le indicazioni metodologiche e applicative suggerite, evidenziando i casi specifici in cui considera più utile discostarsi dalle indicazioni generali. In questo senso, l'Esperto nella sua relazione può indicare esplicitamente se ha ritenuto di applicare i Principi del Cndcec, evidenziando le situazioni in cui abbia valutato che i medesimi non siano utilizzabili stante la peculiarità del caso oggetto del suo esame. In pratica, il documento è una bussola che aiuta nella lettura delle cor-

rette direttive e coordinate da tenere nello svolgimento del ruolo, ma richiede sempre l'osservazione delle norme della legge e del decreto dirigenziale. Tuttavia, nei Principi si ritrovano anche suggerimenti che, come per la recente circolare dell'Agenzia delle entrate in tema di aspetti fiscali della Cnc (anch'essa posta in pubblica consultazione ad aprile scorso si veda *ItaliaOggi* del 16 aprile), evidenziano possibili soluzioni ad aspetti controversi. Nel paragrafo 7.2.4., ad esempio, viene evidenziato che la proposta formulata nei confronti delle agenzie fiscali deve essere attestata da un professionista indipendente, incaricato dall'imprenditore di esprimere un giudizio sulla convenienza della stessa rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico. La proposta deve inoltre essere corredata da una relazione attestante la completezza e la veridicità dei dati aziendali, redatta dal soggetto incaricato della revisione legale ovvero da un revisore legale appositamente



mente designato. Il soggetto incaricato della revisione legale della società proponente non può invece svolgere l'incarico di attestatore. Il professionista indipendente incaricato dell'attestazione, all'occorrenza, può redigere la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali in quanto in possesso di stringenti requisiti di indipendenza e necessariamente iscritto nel registro dei revisori legali, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. o), CCII.

© Riproduzione riservata

Le principali novità dei principi

Tema	Versione definitiva
Requisiti di esperienza per l'iscrizione dell'Esperto (E.)	Allineamento al Decreto dirigenziale del 23 aprile 2026
Terzietà dell'esperto	Introduzione del principio di "equidistanza" dalle parti e dai rispettivi consulenti
Test pratico	Notevole ampliamento con il quale viene chiarita funzione diagnostica/prognostica del test, le finalità pratiche, il momento in cui si svolge (situazione corrente, senza Piano) e la possibilità di reiterare il test dopo la definizione del Piano (con rinvio al decreto dirigenziale, sez. I)
Valore di liquidazione	Già nella fase di analisi di coerenza l'Esperto verifica che l'imprenditore abbia stimato il valore di liquidazione del patrimonio (liquidazione giudiziale se crisi/insolvenza; liquidazione in bonis ordinata se squilibrio ex art. 12 CCII)
Atti di straordinaria amministrazione	Chiarito che gli atti dispositivi vengono considerati atti che eccedono l'ordinaria amministrazione solo se di significativa importanza. Aggiunti all'elenco gli accordi a saldo e stralcio di valore non trascurabile
Monitoraggio	L'E. non si sostituisce all'imprenditore o all'organo di amministrazione nella gestione dell'impresa, né si sostituisce all'organo di controllo nello svolgimento della funzione di vigilanza
Pregiudizio prosecuzione attività e MOL	L'E. ricorda all'imprenditore che la gestione dell'impresa deve evitare il pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria

UN AIUTO A LAVORARE SEMPRE MEGLIO

Nella crisi d'impresa, le regole non sono burocrazia: sono fiducia. E la fiducia si crea condividendo esperienze e professionalità attraverso percorsi anche di pubblica consultazione che portano a creare best practices apprezzate dalla collettività. Con la pubblicazione dei "Principi di comportamento dell'Esperto della composizione negoziata", i Commercialisti mettono al centro una figura chiamata non a sostituirsi all'imprenditore, né a giudicare, ma a facilitare, orientare e "ricucire". L'esperto della Cnc è il punto d'incontro tra competenza tecnica e capacità di ascolto. Egli è chiamato a leggere la crisi non solo come un insieme di dati, ma come un passaggio delicato in cui ogni scelta può aprire o chiudere una prospettiva, tutelando valori e occupazione. Dopo un importante e condiviso lavoro di consultazione pubblica con il mondo professionale e accademico, è stato emanato il tanto atteso documento di prassi. Un contributo che entra in vigore dopo la pubblicazione da parte del Ministero della Giustizia del Decreto dirigenziale del 23 aprile 2026. Al pari del noto precedente dei Principi di attestazione pubblicato dal Cndcec, i Principi di comportamento dell'Esperto di composizione negoziata conten-

gono regole tecniche a valenza deontologica elaborate per supportare e indirizzare gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel corretto svolgimento dei compiti loro assegnati nella veste di esperto. In quanto raccomandazioni destinate ai professionisti iscritti all'albo, i Principi devono essere letti in combinazione con le norme deontologiche della professione, delle quali, condividendone i principi generali, rappresentano importanti integrazioni per il professionista tenuto a svolgere questo incarico con competenza, diligenza e qualità, nonché indipendenza, riservatezza, imparzialità e terzietà. Al contempo, i Principi recano importanti snodi interpretativi sul ruolo svolto nelle trattative nella gestione della composizione dall'imprenditore e dai suoi advisor, dai creditori e dai soggetti interessati, e possono facilitare il lavoro delle commissioni di nomina dell'esperto, così come quello dell'autorità giudiziaria quando tenuta a "dirigere" le fasi della composizione negoziata in cui è richiesta la sua partecipazione attiva.

**Elbano De Nuccio,
presidente del Cndcec**

© Riproduzione riservata